



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto S.G. N°135/2021

OGGETTO: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ex art. 21 d.lgs. n.50/2016. **Aggiornamento annuale.**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Emanuela Gentilezza

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, come integrata e modificata con legge 21 luglio 2000, n.205;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed, in particolare, l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16 marzo 2018 n.9, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.251 del 22 dicembre 2020, ed in particolare l’art.29 recante “Funzioni dei dirigenti generali” indicante dal comma 1 al 3 le funzioni poste a carico dei dirigenti generali e l’art. 30 recante “Funzioni dei dirigenti con incarico di seconda fascia”, ove al co. 1 lett e) viene assegnata la funzione di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 21, rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;

Atteso che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n°14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24.03.2018, che definisce i criteri e le modalità di pubblicazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti annuali;

Vista la circolare diramata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dai Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i T.T.AA.RR. del 17.10.2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art.21 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Precisato che l’approvazione dei documenti programmatori e del Bilancio, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Richiamato il Decreto S.G. N°136/2020 del 06.11.2020, con cui è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 40.000,00 per il biennio 2021-2022, redatto come specificato nelle schede n. 2 allegate per i capitoli di spesa nn. 2287-2291-2302, ed il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 non redatto, in quanto la spesa da sostenere per i lavori non è pari o superiore ad € 100.000,00, approvato con il Decreto del Segretario Delegato per i T.T.AA.RR. n. 168 del 18.11.2020;

Visto l’art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che “Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali”;

Accertato che la convenzione Consip “Facility Management 4”, alla data del 20.07.2021 ha attivato il “lotto accessorio 16” con scadenza 20.07.2022, al quale possono aderire le Amministrazioni i cui immobili sono ubicati nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise, ad integrazione del lotto 8, che risulta concluso prima della scadenza prevista per il 08.01.2022 per aver esaurito l’importo massimo previsto per l’emissione dei contratti derivati;

Considerato che i contratti in essere per le manutenzioni ordinarie degli impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico, elettrico e di sicurezza (antintrusione), compresi nei servizi offerti in convenzione, andranno a scadere il 21-24 luglio 2022;

Evidenziato che occorre rideterminare la spesa dei servizi da acquisire nel biennio 2021/2022, in adesione alla convenzione Consip “Facility Management 4” - lotto 16 accessorio (regioni Marche, Abruzzo e Molise), con l’integrazione dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti (condizionamento, riscaldamento, idrico, elettrico e di sicurezza);

Considerato che per i servizi da attivare in adesione alla Convenzione Consip “Modalità Light” la durata è fissata ad 4 anni decorrenti dalla data dell’inizio di erogazione dei servizi di pulizia locali, servizio reception, servizi di manutenzione impianti antincendio, elettrico, termo-idrici e di sicurezza;

Precisato che n.2 servizi (pulizia locali e reception) dovranno essere attivati a partire dal 01.01.2022 a differenza degli altri servizi da attivare alla scadenza dei contratti in essere;

Dato atto, pertanto, che si rende necessario aggiornare il programma biennale di forniture e servizi come dalle schede n. 2 allegate al presente decreto, relative ai capitoli di spesa nn. 2287-2291-2302;

Accertato che per il triennio 2021-2023, non sono previste spese da sostenere per l’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiori ad € 100.000,00 e, pertanto, non si provvede alla predisposizione del programma triennale;

Evidenziato che la programmazione triennale e biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione e che le amministrazioni che non provvedano alla redazione delle stesse a causa dell’assenza di lavori, forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all’interno della sezione «Amministrazione trasparente», nonché sui siti informatici gestiti dal MIT, dalle regioni e dalle province autonome;

Richiamato il disposto dell’art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Visto l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 02.04.2020, recante “Istituzione dell’Albo per la funzione tecnica e l’innovazione previsto dall’art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche” che prevede i requisiti minimi di professionalità per l’iscrizione all’Albo tra cui per la funzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento a detto Albo per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritte nelle varie Sezioni dell’Albo;

Ritenuto di riservarsi successivo atto per l’individuazione del RUP, non essendo iscritto nel suddetto Albo con la funzione di RUP nessuna unità di personale in servizio presso questo Tribunale con profilo professionale di “Funzionario”;

D E T E R M I N A

1)- di dare atto che con Decreto S.G. N°136/2020 del 06.11.2020 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni

e servizi superiori ad € 40.000,00 per il biennio 2021-2022, redatto come specificato nelle schede n. 2 allegate per i capitoli di spesa nn. 2287-2291-2302, approvato con il Decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 168 del 18.11.2020;

2)- di approvare l'aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022 di importo stimato superiore a 40.000 Euro per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se materialmente non ritrascritte, come specificato nelle schede allegate n.2 per i capitoli di spesa nn.2287-2291-2302, costituenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

3)- di confermare che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 non sarà redatto, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento per i lavori di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00;

4)- di disporre che, dopo l'approvazione del presente programma biennale da parte del Segretario Delegato per i TT.AA.RR., ai fini della pubblicità legale, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni, sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa e sul sito informatico gestito dal M.I.T.;

5)-di riservarsi successivo provvedimento per la individuazione del RUP per le motivazioni indicate in premessa, non essendo iscritto nell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione con la funzione di RUP nessuna unità di personale in servizio presso questo Tribunale;

6)- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Delegato per i TT.AA.RR., al Responsabile della prevenzione alla corruzione e all'Ufficio Gestione Bilancio.

Ancona, li 26 agosto 2021

IL SEGRETARIO GENERALE